

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

Il giorno **19** del mese di **DICEMBRE 2024** ad ore **19.07** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Avanzo Alessandro
- 2. Boschetti Paolo
- 3. Buffa Nicola
- 4. Gecele Stefano
- 5. Granero Mariagrazia
- 6. Nervo Oscar
- 7. Nervo Susi

Sono assenti giustificati i Signori: **Burlini Paolo, Moranduzzo Michela, Nervo Gianni, Nervo Gino, Orvieto Elisa**

Assiste il Segretario comunale, Signor dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in prima convocazione, **Oscar Nervo** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria deliberazione n. 8 del 16.03.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S modificato con delibera di Consiglio comunale n. 14 dd. 27.06.2023.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale "D" la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere dall'anno 2019 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOT A
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 18 del 29.05.2012 e 190 del 06.09.2017.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2025, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte. Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta pari ad euro 300,00;

Fissato l'obiettivo di gettito relativo all'anno 2025 pari ad euro 490.000,00;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché gli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Le assimilazioni sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7 dello stesso regolamento, nonché alla normativa in vigore.

Si ripropongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2025 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquo	Detrazione	Deduzione
	ta	D'imposta	Imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed			
A9, e relative pertinenze	0,35	300,00	

Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1,	0,00	
A8 ed A9, e relative pertinenze		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della	0,00	
L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze,		
per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9		
Altri fabbricati	0,87	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita	0,55	
inferiore o uguale ad € 75.000,00=		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita	0,55	
inferiore o uguale ad € 50.000,00=		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti	0,00	
all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle		
associazioni di promozione sociale.		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita	0,79	
superiore ad € 75.000,00=		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita	0,79	
superiore ad € 50.000,00=		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale	0,00	
uguale o inferiore ad € 25.000,00=		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale	0,10	1.500,00
superiore ad € 25.000,00=		
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non	0,895	
compresi nelle categorie precedenti		

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m..

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m., favorevolmente espressi dal Segretario comunale in ordine alla Regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

 di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquo	Detrazione	Deduzione
	ta	D'imposta	Imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8			
ed A9, e relative pertinenze	0,35	300,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da	0,00		
A1, A8 ed A9, e relative pertinenze			
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b)	0,00		
della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative			
pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed			
A9			
Altri fabbricati	0,87		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55		

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55	
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895	

- 2. di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 0 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Oscar Nervo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 20.12.2024, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 20.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione - dichiarata immediatamente eseguibile

- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Stefano Menguzzo